



Tribunale di Termini Imerese

- Sezione Fallimentare -

Proc. n. 1 /2022 FALL.

Decreto di apertura della procedura di liquidazione

ex art. 14 quinquies l n. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso con cui i sig.ri PISANI FRANCESCO e ALBANO DANIELA hanno domandato di essere ammessi ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, nello specifico, hanno proposto la domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistano i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, indicati all'art. 7, comma 2, di tale legge;

rilevato che i debitori hanno depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3, della legge n. 3/2012;

preso atto che il professionista nominato dal Tribunale ed incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione della crisi, Avv. Alessandra Bova, verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda e l'attendibilità dei dati forniti dal debitore e dai creditori, ha concluso positivamente la propria relazione, ha espresso giudizio positivo ritenendo che *“non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori”* (cfr. pag. 11 relazione O.C.C.);

considerato che la suddetta Professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

ritenuto che sussistano, dunque, i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies* legge n. 3/2012;

rilevato che il piano proposto prevede la liquidazione dell'intero patrimonio dei ricorrenti e la messa a disposizione dei creditori della somma ricavata dalla vendita del bene immobile di cui gli stessi sono proprietari ciascuno per la quota di 1/2, nonché dell'autovettura di proprietà del solo PISANI FRANCESCO, nel limite del ricavato della vendita ed al netto delle spese delle spese di procedura;

ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla formazione dello stato passivo e al pagamento secondo l'ordine dei privilegi detratte le spese in prededuzione;

riservata la liquidazione del compenso delle spese di procedura all'esito della stessa;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni immobili e mobili registrati di proprietà dei sig.ri PISANI FRANCESCO e ALBANO DANIELA;

nomina liquidatore l'Avv. Alessandra Bova, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12

dispone che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, comma 5, l. n. 3/2012, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura dei Liquidatori, sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Ufficio fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;

ordina che il debitore rilasci al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

Si comunichi.

Termini Imerese, 24/01/2022

Il Giudice

(Dott.ssa Giovanna Debernardi)